

FAQ MISURA 16

Intervento 16.01.01 *“Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi – PEI – Fase 1 Setting UP/Avvio”*

Intervento 16.02.01 *“Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”*

	DOMANDA	RISPOSTA
25	In riferimento alla misura 16, alla pagina 8 delle disposizioni attuative e procedurali al punto 6 – condizioni di ammissibilità, si chiede di esplicitare se la Rete d’Imprese può assumere il ruolo di capofila	Circa la possibilità che una Rete d’impresa possa essere identificata quale soggetto capofila, si specifica che la condizione necessaria è che la rete d’impresa sia espressione di una impresa agricola/forestale
26	Con riferimento alla Misura 16.2 che supporta lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tra i bandi aperti mi trovo però anche la stessa Misura, ovvero Misura 16 intervento 16.1.1 che supporta la costituzione di gruppi operativi PEI. Mi chiedo, dato che le disposizioni attuative non evidenziano, se l’intervento 16.1.1 è propedeutico alla 16.2.1 o posso più semplicemente presentare domanda di aiuto per il solo intervento 16.2.1.	Si chiarisce che tra le finalità dell’intervento 16.1.1 Setting-UP vi è quella di sostenere forme di cooperazione tra gli attori dell’innovazione per promuovere l’innovazione nel settore agricolo , pertanto l’intervento 16.1.1 è da intendersi, in questa prima fase, finalizzato alla costituzione dei Gruppi Operativi (GO) sul territorio regionale. In una seconda fase verrà pubblicato specifico bando al quale, i GO selezionati, potranno presentare l’innovazione progettuale per la quale ad hoc si sono costituiti. L’intervento 16.2.1 è finalizzato al sostegno di progetti di cooperazione proposti da ATI, ATS che adottino i risultati della ricerca. Per quanto sopra evidenziato e considerate le diverse finalità si desume che l’intervento 16.1.1 non è preliminare all’intervento 16.2.1 e pertanto i due interventi possono considerati a sé stanti.
27	In riferimento ai criteri di selezione della Misura 16.2, si chiede un chiarimento in merito alla seguente definizione “Imprese coinvolte per il trasferimento di innovazione > del 30% del gruppo rappresentato” , cosa sintende per imprese coinvolte per il trasferimento di innovazione? Tale indicazione viene rispettata se il gruppo rappresentato è costituito da 5 soggetti di cui 3 aziende agricole e 2 organismi di ricerca pubblici?	Per Imprese coinvolte per il trasferimento dell’innovazione si intendono le imprese agricole e/o forestali aderenti al partenariato, reali fruitori dell’innovazione. Nel caso di specie, tale condizione è ampiamente rispettata posto che il 30% dei 5 soggetti aderenti al partenariato corrisponde a 1,5 imprese coinvolte per il trasferimento dell’innovazione.
28	Una OP organizzata come cooperativa agricola, può essere capofila di un costituendo Gruppo Operativo?	Circa la possibilità che una OP organizzata come cooperativa agricola possa essere identificata quale soggetto capofila, si specifica che la condizione necessaria è che la OP cooperativa sia espressione di una impresa agricola/forestale
29	Vorrei chiarimenti circa l’intervento 16.02.1	1) Sì, per come previsto al paragrafo 5. “Investimenti e costi ammissibili”, lettera b)

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Per l'acquisto di macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche è possibile utilizzare la formula del noleggio? 2) Quali sono le "tipologie di intervento riconducibili alle altre misure e sub misure del PSR"? 3) Nella tabella dei "Criteri di selezione" per "imprese coinvolte per il trasferimento di innovazione > 30% del gruppo rappresentato" di che tipo di imprese si parla? Di quelle che trasferiscono l'innovazione o delle aziende agricole? 4) Nella tabella dei "Criteri di selezione" viene attribuito un punteggio per "contestualizzazione regionale della ricerca effettuata in altre regioni e trasferimento di innovazione e conoscenze disponibili lungo la rete PEI". Ora poiché la rete PEI, essendo all'inizio del suo percorso, non ha ancora terminato il percorso in modo da rendere disponibili le proprie innovazioni, è possibile considerare solo e solamente la "contestualizzazione regionale" delle ricerche effettuate in altre regioni? 	<p>delle Disposizioni attuative facenti parte integrate del Bando intervento 16.2</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Per come indicato nelle Disposizioni attuative, paragrafo 6. "Ragionevolezza dei costi" – <i>terz'ultimo capoverso "Il tasso di sostegno dell'operazione (M 16) è pari al 100% delle spese ammissibili, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o sub misure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento"</i> <p>A titolo esemplificativo. un intervento strutturale, (tipo impiantistica idrica, elettrica, sanitaria, ecc.) che risulti opera necessaria alla funzionalità del progetto, è riconducibile al tasso di sostegno previsto dalla Misura/submisura cui si riferisce l'intervento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Le imprese coinvolte per il trasferimento di innovazione, sono le aziende agricole aderenti alla ATI/ATS. 4) Relativamente al criterio di selezione citato, il punteggio viene attribuito per la contestualizzazione regionale della ricerca effettuata in altre regioni e trasferimento di innovazione e conoscenze disponibili lungo la rete PEI.
30	<p>Scrivo dal consorzio per l'innovazione DINTEC in quanto siamo parte di una proposta progettuale a valere sul bando Misura 16.1.</p> <p>Essendo DINTEC un "Organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e struttura del sistema camerale a norma della legge 580/93 come modificata da D. Lgs 25 novembre 2016 n. 219, nonché sottoposta all'obbligo del rispetto del codice degli appalti, sono a chiedere quale evidenza produrre, nel caso di acquisizione di servizi consulenziali, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobbiamo fornire una procedura di evidenza pubblica che porti alla fornitura di 3 preventivi - dobbiamo fornire 3 preventivi (come per i soggetti privati) - non dobbiamo produrre preventivi restando intesi che 	<p>Premesso che il Capofila funge da centrale di tutte le spese afferenti il progetto di cooperazione e pertanto anche di quelle che sono a carico dei partner; fermo restando che sarà necessario disciplinare i rapporti tra capofila e partners, questi ultimi devono agire secondo le norme di riferimento alla propria natura giuridica.</p> <p>Nel caso di specie il consorzio dovrà dare evidenza pubblica per l'attribuzione di un incarico per lo svolgimento di servizi consulenziali.</p>

	<p>l'evidenza pubblica è necessaria per l'attribuzione di un incarico per lo svolgimento di servizi consulenziali?</p>	
31	<p>a) Nel bando Misura 16.2, nel paragrafo 7 Macrocrieterio "Trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo" viene precisato che verranno attribuiti punteggi se il "Progetto prevede (...) aree di ricerca interessate". Si chiede cosa si intenda per aree di ricerca interessate.</p> <p>b) Nella risposta FAQ n. 11 si utilizza a titolo esemplificativo le modalità di rendicontazione da parte dell'ente di ricerca, si chiede se le medesime modalità possano essere utilizzate anche per gli altri partner ovvero Azienda agricola che realizza sui propri areali le prove di sperimentazione, rendiconta le spese sostenute al capofila attraverso l'emissione di una fattura o altro documento, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività con l'indicazione delle spese, in coerenza con quanto stabilito nel progetto</p>	<p>a) Le aree di ricerca interessate sono elencate nelle Disposizioni attuative al paragrafo 1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento della produttività agricola e valorizzazione delle risorse: 2) 2) innovazioni tecnologiche di prodotto e processo delle filiere 3) 3) innovazioni gestionali delle filiere 4) 4) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico calabrese 5) 5) tutela genetica della biodiversità calabrese e servizi eco sistemici per la valorizzazione acqua e suolo <p>b) Premesso che il Capofila funge da centrale di tutte le spese afferenti il progetto di cooperazione e pertanto anche di quelle che sono a carico dei partner; fermo restando che sarà necessario disciplinare i rapporti tra capofila e partners, questi ultimi devono agire secondo le norme di riferimento alla propria natura giuridica.</p>
32	<p>Nelle disposizioni attuative del bando 16.2 sono elencati tra i soggetti ammissibili a presentare domanda anche le imprese agricole associate. Ora per legge italiana un'associazione è rappresentata da persona fisica (solo le ATS e le ATI sono rappresentate da aziende capofila) e non sono iscritte alla CCIAA.</p> <p>Si chiede: un'Associazione di imprese con fascicolo aziendale e rappresentata da persona fisica può rappresentare domanda?</p> <p>In caso affermativo, può omettere di dichiarare l'iscrizione alla CCIAA previsto nell'allegato 3 del bando?</p>	<p>Il sostegno è rivolto ad aggregazioni (ATI, ATS, ecc) composte da imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata, la domanda deve essere presentata sulla base di un accordo di cooperazione tra almeno due soggetti, uno dei quali deve essere, obbligatoriamente, un'impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, per come previsto nelle Disposizioni attuative, paragrafo 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente.</p>
33	<p>In riferimento al regime di <i>de minimis</i> (REG. (UE) n. 1407/2013) considerato che l'ARSAC (Azienda Regionale per lo</p>	<p>Il soggetto sottoposto al regime di <i>de minimis</i> è l'azienda capofila.</p> <p>E' necessario disciplinare i rapporti tra capofila e</p>

	<p>Sviluppo dell'Agricoltura calabrese) è stata invitata a partecipare in qualità di partner istituzionale a valere sui Bandi del PSR Calabria 2014/2020, quali la Misura 16.1 e 16.2, si chiede se l'ARSAC, in funzione del suo mandato istituzionale così come ampiamente sancito dall'art. 2 della L.R. n. 66 del 20/12/2012, è un soggetto giuridicamente al regime di <i>de minimis</i>. In caso di risposta affermativa si prega di citare la fonte normativa che esplicita chiaramente che un Ente pubblico non economico come l'ARSAC, che non ha attività di natura economica, è un soggetto che può essere sottoposto al regime di <i>de minimis</i></p>	<p>partners, facendo emergere che l'Ente pubblico partecipa in qualità di fornitore di innovazione o di <i>know-how</i>.</p>
34	<p>Una società consortile senza scopo di lucro, con sede operativa in regione Calabria, ha l'obiettivo sociale esclusivo di svolgere attività di ricerca e di divulgazione scientifica. Nel suo statuto è escluso l'obbligo di conferire ai soci, in via prioritaria o esclusiva i risultati delle ricerche. E' pertanto ente di ricerca di diritto privato, ai sensi delle normative vigenti comunitarie e nazionali. Detto ruolo è stato riconosciuto da amministrazioni pubbliche regionali in precedenti bandi per progetti di ricerca. Si chiede gentilmente, in riferimento a: PSR Calabria 2014/2020 bando Misura 16, intervento 16.2.1 "Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale", annualità 2017, se l'ente di ricerca sopra considerato può:</p> <p>1 partecipare al partenariato per la presentazione di una proposta progettuale quale ente di ricerca, fermo restando il ruolo di capofila dell'impresa agricola o agroindustriale.</p> <p>2 partecipare a più di un progetto nel ruolo suddetto, ovviamente con differente impresa agricola capofila.</p>	<p>Come riportato nelle Disposizioni attuative, al paragrafo 3. "Beneficiari" i soggetti riconosciuti sono gli organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università.</p> <p>Nella fattispecie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gli enti di diritto privato risultanti, secondo la normativa vigente, enti di ricerca e/o sperimentazione possono partecipare al bando in oggetto; 2 Sì, può partecipare a più progetti aventi differente impresa agricola capofila